



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
<u>421/2024</u>
Depositata il
<u>5 LUG. 2024</u>
R.G. n. <u>389/2023</u>
Cron. n. <u>1524/2024</u>

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Elena Vezzosi	Presidente
dott.ssa Marcella Angelini	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **389/2023** RGA
avverso la sentenza n. 26/2023 R.S. del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro,
emessa e pubblicata in data 19.01.2023, nella causa n. RG 1993/2021;
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/06/2024;
promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.,
(C.F. 80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Ester Cascio, ed elettivamente domiciliato a Bologna presso l'Ufficio legale della
sede provinciale dell'Istituto;

appellante;

contro

SEVERINI FIORENZA (C.F. SVR FNZ 53L52 E388D), rappresentata e difesa
dall'Avv. Marco Polita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi;

appellata;

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002) –
contumace;

appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa è esaustivamente riassunta nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere: << [...] *Con ricorso depositato in data 18.11.2021, Severini Fiorenza conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro, l'INPS e l'Agenzia delle EntrateRiscossione proponendo opposizione avverso la cartella (rectius: intimazione) di pagamento n. 020 2021 90015625 35/000 recante un presunto debito INPS di € 22.146,32.*

Eccepiva la ricorrente: A) che con atto 15.02.2012 EQUITALIA CENTRO SPA, oggi AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, aveva già rinunciato al credito infasato nella predetta cartella, anche in relazione alle intimazioni di pagamento n. 2011/0245963 e n. 2011/0245964 del 2011; B) che in ogni caso il presunto credito, risalente al 1990/1991, era prescritto essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS, anzitutto eccependo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Affermava infatti che il credito oggetto di causa era stato accertato con verbale ispettivo notificato il 3.10.1995 e trasfuso nella cartella esattoriale n.020 20000062564054, avverso la quale la Severini aveva proposto rituale opposizione ex art. 24 d.lg.vo 46/99, che era stata definita con sentenza del Tribunale di Bologna n. 961/2004. Deduceva che la predetta sentenza aveva dichiarato la parziale prescrizione del credito riferito al periodo 7-10/1989, e aveva condannato l'opponente al pagamento del residuo importo, non prescritto, di € 9.556,52 a titolo di contributi omessi nel periodo 1.90/12.91 oltre ad € 13.741,24 per somme aggiuntive maturate ai sensi dell'art. 116, comma 8 della legge n. 388/2000 fino alla data del 31.8.2002 oltre a quelle maturate successivamente fino al saldo successivo. Assumeva pertanto che il termine prescrizione applicabile era quello decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, e non quello quinquennale. Quanto al periodo successivo alla formazione del giudicato, Inps rilevava come la stessa

ricorrente avesse riferito di atti interruttivi risalenti al 2011 il che, unitamente alla sospensione del decorso dei termini per la prescrizione disposta con la legislazione emergenziale del 2020/2021, doveva portare a ritenere che la notifica della cartella opposta fosse avvenuta nel rispetto dei termini prescrizionali.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed in ogni caso dichiarare non prescritti i crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 020 2000 0062564054000. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimaneva contumace.

All'udienza del 31.3.2022, che aveva luogo mediante trattazione scritta, parte ricorrente dichiarava che la cartella 020 2021 90015625 35/000 era stata annullata e che la SEVERINI aveva ricevuto l'accredito del TFS come da documentazione che allegava. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con declaratoria di soccombenza virtuale dell'INPS.

Replicava INPS nelle note di trattazione scritta eccependo l'estraneità (e novità) delle deduzioni avversarie rispetto all'oggetto di causa. Osservava altresì che la nuova documentazione prodotta dalla ricorrente nulla provava circa la pretesa prescrizione dei crediti contributivi INPS di cui alla cartella esattoriale n. 20000062564054020, "posto che l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ancona a motivo della rinuncia da parte dell'Adr all'atto di pignoramento, ben potrebbe essere motivata da qualsiasi altra ragione (anche di natura formale e/o anche afferenti la regolarità della notifica dello stesso) che non sia la prescrizione del credito per cui è causa, nulla è dato sapere sui motivi della rinuncia, così come l'avvenuto pagamento del TFS da parte della Sede INPS di Ancona, circostanze, ribadiamo, tutte non allegate nel ricorso introduttivo." Insisteva pertanto per le conclusioni già rassegnate in comparsa. Su richiesta di INPS, il giudice ordinava ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione in giudizio di tutti gli atti di intimazione e/o esecutivi aventi valenza interruttiva della prescrizione notificati a Fiorenza Severini. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ottemperava all'ordine e nulla depositava.

La causa veniva quindi rinviata per discussione con concessione di termine per note e invito alle parti di valutare soluzioni conciliative. [...]"

Infine, all'udienza del 19.1.2023, all'esito della discussione, la causa veniva

decisa dal Tribunale di Bologna con la sentenza contestuale 26/2023 R.S., così statuendo: “(...) 1)- *in accoglimento dell’opposizione, dichiara l’intervenuta prescrizione del credito oggetto dell’intimazione di pagamento n. 020 2021 90015625 35/000 notificata alla ricorrente in data 9.11.2021 e per l’effetto annulla tale intimazione;* 2) - *Compensa tra le parti le spese del giudizio.*”.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella gravata sentenza: 1) ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo controversa tra le parti l’eccepita prescrizione del credito oggetto di lite; 2) ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine decennale di prescrizione, essendo stato il credito dell’INPS già parzialmente confermato dal Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con la sentenza n. 961/2004, depositata il 19.10.2004 e pubblicata il 20.12.2004, passata in giudicato il 20.12.2005; 3) ha ritenuto maturata tale prescrizione decennale non essendo stati prodotti in giudizio atti interruttivi antecedenti alla notifica della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.

Avverso tale pronuncia ha spiegato appello l’INPS con atto depositato in data 17/07/2023, chiedendo: “(...) *respingersi il ricorso depositato da Severini Fiorenza nella cancelleria del Tribunale di Bologna in data 18.11.21, perché infondato in fatto e in diritto.*

- *In ogni caso dichiarare non prescritti i crediti contenuti nella cartella esattoriale n. 020 2000 0062564054000, alla luce della documentazione prodotta e per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto condannare la ricorrente/appellata al relativo pagamento.*

- *In via istruttoria ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all’Agenzia delle Entrate Riscossioni e alla Parte ricorrente/appellata degli atti di intimazione notificati dall’AER alla ricorrente/appellata nel 2011 e successivi di esecuzione e/o estinzione del giudizio, al fine di verificare la riferibilità degli stessi alla cartella esattoriale richiamata nell’ultimo atto impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado di giudizio. (...)*”.

A fondamento delle suesposte conclusioni, l’Istituto appellante ha articolato due motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “i) *nella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il credito portato nella cartella esattoriale richiamata nell’atto di intimazione impugnato fosse prescritto per errata valutazione del materiale probatorio in atti, del contenuto degli atti difensivi e delle deduzioni a*

verbale del legale della ricorrente/appellata, nonché per violazione del principio del contraddittorio e del principio di non contestazione”; “2) nella parte della sentenza nella quale il tribunale non ha fatto corretto utilizzo dei propri poteri istruttori ex art.421 c.p.c.”

La sig.ra Fiorenza Severini, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione, anche in ragione della ritenuta applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione quinquennale, *“chiedendo il rigetto dell'appello. Spese e competenze rifuse con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benché ritualmente evocata anche in questo grado del giudizio, su ordine di questa Corte emesso ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.

In data 21/06/2024, l'INPS ha prodotto in giudizio la prova della notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale, dell'intimazione di pagamento n.2011/0245963 che risulta esser stata ricevuta in data 30.3.2011 dal figlio convivente dell'odierna appellata, chiedendone l'acquisizione.

All'odierna udienza di discussione, la difesa della sig.ra Fiorenza Severini ha contestato l'ammissibilità di tale produzione, eccependone la inidoneità a fungere da atto interruttivo della prescrizione.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va osservato preliminarmente che l'eccezione di rinuncia al credito per cui è causa, avanzata dall'odierna appellata nel libello introduttivo del giudizio, non è stata riproposta in questa sede e, per l'effetto, deve intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c.

Sempre in via preliminare, va osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie, il termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale invocato dall'allora ricorrente, sul punto, infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'odierna appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi ad una mera riproposizione della questione.

Si veda, sul punto, fra le tante Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 7 settembre 2021, n. 24062, secondo cui: *“In tema di impugnazioni, qualora una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso (ovvero dell'attore N.D.R.) relativamente all'esito*

finale della lite, è necessaria la proposizione dell'appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.".

La residua materia del contendere è circoscritta, quindi, alla questione della prescrizione del credito per cui è causa.

Sul punto, come già evidenziato la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha affermato che: *"sulla questione della prescrizione si deve anzitutto osservare che, come eccepito dall'INPS nelle proprie difese, la prescrizione nel caso di specie non è soggetta al termine quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, bensì al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 cc., essendosi verificata la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.*

Il termine di prescrizione decennale ha quindi iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto in data 20.12.2005".

Ciò posto, va, poi, osservato che la produzione svolta dall'INPS in data 21/06/2024 risulta indubbiamente ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., riguardando un documento "indispensabile" ai fini della decisione e sussistendo una c.d. "pista probatoria" propedeutica alla sua acquisizione (atteso che *"nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo"* così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di *semiplena probatio* dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020), data dal fatto che il documento in parola è stato menzionato proprio dall'odierna appellata e la relativa produzione era già stata ordinata ex art. 213 c.c. dal Giudice di prime cure.

Il disconoscimento di tale produzione operato dalla difesa dell'odierna appellata, peraltro, deve ritenersi privo di effetti, in quanto generico e non circostanziato,

dovendosi ricordare, al riguardo, che secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità *“il disconoscimento formale della conformità della copia all’originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale”* (così, *inter alia*, Cassazione con sentenza 13 settembre 2021, n. 24634.)

Fermo quanto sopra esposto, in relazione a tale produzione documentale, va osservato, infine, che nessuna specifica eccezione è stata svolta dalla difesa dell’odierna appellata in merito alla validità della notifica dell’intimazione di pagamento n. 2011/0245963.

Tenuto conto di tale produzione, va, quindi, rilevato che il termine di prescrizione decennale della contribuzione dovuta dalla sig.ra Fiorenza Severini per il periodo oggetto di causa risulta esser stato interrotto, una prima volta, dalla notifica dell’intimazione di pagamento n.2011/0245963, avvenuta in data 30.3.2011 e, una secondo volta, dalla notifica dell’intimazione di pagamento qui opposta avvenuta in data 9.11.2021.

A ciò aggiungasi che per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel D.L. 183/2020 (Mille Proroghe) il Legislatore ha disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.

Nello specifico, prima l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”*; successivamente l’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 che: *“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,*

l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

In virtù delle predette disposizioni legislative, quindi, la prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori è rimasta sospesa dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni.

Avuto riguardo ai predetti periodi di sospensione e tenuto conto degli atti interruttivi innanzi indicati, il credito previdenziale vantato dall'INPS nei confronti della sig.ra Fiorenza Severini non può ritenersi prescritto.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall'INPS va accolto con statuizioni come da dispositivo.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, nei rapporti fra l'INPS e la sig.ra Fiorenza Severini, seguono la soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (che si colloca nello scaglione 5.201,00-26-000,01) ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale delle questioni giuridiche esaminate e l'esiguità degli incombenti difensi posti in essere in favore dell'INPS).

Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese di lite in relazione alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, riformando integralmente la sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra Fiorenza Severini nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 020 2021 90015625 35/000, a lei notificata in data 9.11.2021;
- condanna la sig.ra Fiorenza Severini a rifondere all'INPS le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquidano, per il primo grado, in € 2.697,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese di lite in relazione alla posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta contumace.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.06.2024

Il Consigliere est.
dott. Roberto Pascarelli

Roberto Pascarelli

Il Presidente
dott.ssa Elena Vezzosi

Elena Vezzosi

minuta depositata il 28.06.2024

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Nappo
Anna Nappo



